

**Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli
Progetto di variante cartografica e normativa al Titolo II - Assetto della rete idrografica**

Interpretazione autentica dell'articolo 10 in relazione al restante articolato della Normativa, in adempimento a quanto richiesto dalla Giunta regionale dell'Emilia – Romagna con propria deliberazione n. 289/2011, punto 2, allegato C.

Il "Progetto di variante al Titolo II - Assetto della rete idrografica" del "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 2/1 del 21/04/2008 è stato predisposto con l'obiettivo di mettere a sistema da un lato gli approfondimenti conoscitivi maturati in ordine al rischio idraulico nel territorio dell'Autorità dei bacini romagnoli; dall'altro, l'esperienza accumulata nei primi anni di gestione dell'attuazione del piano, che ha evidenziato l'opportunità di semplificare ed omogeneizzare talune disposizioni sul territorio in relazione al rischio effettivamente presente.

In linea generale, è opportuno richiamare il fatto che i rischi idraulici per il territorio di pianura sono di due tipologie generali: (1) rischi conseguenti a fenomeni relativamente lenti di allagamento; (2) rischi conseguenti al possibile collasso di difese idrauliche (arginature). I rischi ricadenti nel primo caso sono prevedibili in quelle aree i cui reticoli drenanti non siano in grado di smaltire le portate di tempo di ritorno di 30 o 200 anni. In questi casi, si riconosce generalmente la possibilità di continuare a utilizzare il territorio, prevedendo opportune cautele volte a conseguire una autoprotezione dei manufatti potenzialmente esposti ad allagamenti (rif. art. 6 delle Normative). Il secondo caso corrisponde a quelle situazioni in cui la sicurezza idraulica dipende dalla tenuta di un sistema di difesa artificiale che, in generale, è sempre esposto alla possibilità di un collasso: le arginature sono state realizzate in epoche storiche molto diverse, con metodi costruttivi assai eterogenei e spesso inadeguati a garantire un livello di affidabilità certificabile.

Chiaramente, le arginature dovranno essere gestite in modo adeguato a perseguirne la piena funzionalità, ma è inevitabile che vi siano margini di incertezza mai completamente superabili anche dalla gestione più attenta. Il rischio, sempre presente, che una difesa idraulica sia danneggiata da un evento di piena è in genere chiamato "rischio residuo". Tale rischio non è facilmente caratterizzabile in termini probabilistici e quindi non si associa direttamente ad un "tempo di ritorno", come è invece per tutti gli altri aspetti disciplinati dalla pianificazione di bacino. Pertanto il Progetto di piano prevede di adottare un ragionevole principio di precauzione evitando di costruire nuovi insediamenti in una fascia dove il collasso degli argini potrebbe avere effetti pericolosi in quanto determinerebbe velocità e profondità dell'acqua fuoriuscente dal corso d'acqua, presumibilmente pericolosi per la vita umana e per i manufatti esposti.

L'art. 10 delle Norme di attuazione del "Progetto di variante al Titolo II - Assetto della rete idrografica" del "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 2/1 del 21/04/2008 recita:

"1. I Comuni del territorio di pianura attraversato da corpi idrici arginati, in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, devono localizzare le previsioni insediative ad una distanza minima dal piede esterno delle arginature dei corsi d'acqua principali di pianura, come definiti nell'art. 2, tale per cui risultino esterni alla zona di rischio per effetto dinamico del crollo arginale, definita dall'allegato 7 alla "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003; tale zona è riportata cartograficamente nelle tavole del Piano; eventuali deroghe, subordinate alla verifica delle arginature secondo modalità da concordare di concerto fra il Comune e l'Autorità idraulica competente, potranno essere concesse in sede di approvazione del Piano Strutturale Comunale ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20 del 24 marzo 2000.

2. Per una distanza dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua principali di pianura, come definiti nell'art. 2, pari a metri 30, è comunque vietata ogni nuova costruzione. In tale fascia di rispetto sono consentiti unicamente gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 3 delle presenti norme."

Si sottolinea che l'art. 10 suddetto, in quanto riferito a situazioni di rischio non facilmente caratterizzabili in termini probabilistici e contenente disposizioni orientate al livello strategico della pianificazione, **non** ha immediata azione sui singoli interventi attuati nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali vigenti, ma interessa solamente le revisioni degli strumenti urbanistici la cui approvazione avverrà successivamente all'approvazione della variante di Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (art. 2 bis, comma 3). In quanto disposizioni per la pianificazione e non per l'attuazione degli interventi, evidentemente i contenuti dell'art. 10 non hanno effetto ai sensi dell'art. 2bis comma 5 delle norme di piano stralcio per il rischio idrogeologico.

Il dettato dell'articolo fa riferimento agli "strumenti urbanistici", senza entrare in specifiche elencazioni. Tuttavia, dal momento che il POC è funzionale all'attuazione del PSC e non può modificarne il contenuto, si deve intendere che le revisioni degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito delle quali attuare l'art. 10 siano esclusivamente quelle del PSC. Il PSC, nel formare una visione strategica dello sviluppo e dell'assetto del territorio, è tenuto ad escludere nuovi insediamenti nelle fasce considerate a rischio per possibile collasso arginale, identificate dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico, ferma restando la possibilità di deroghe ove ne sussistano le ragioni ai sensi dell'art. 10 delle norme.

Ciò nondimeno, ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in tutti quei casi in cui i PSC non siano sottoposti all'obbligo di sottostare all'art. 10 del Piano in quanto approvati precedentemente all'entrata in vigore dello stesso, rimane fermo l'obbligo di subordinare l'attuazione dei POC alla verifica della necessità di misure di riduzione della vulnerabilità volte a garantire un adeguato livello di sicurezza delle aree ricadenti all'interno delle fasce di pericolosità per collasso arginale delimitate dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico. Si sottolinea che dette fasce sono già da tempo disponibili al quadro conoscitivo dei piani provinciali e comunali, in quanto delimitate, prima della loro disciplina normativa secondo l'articolo 10, nella "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica" (approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003).

Nel condurre le verifiche in merito alla necessità di misure di mitigazione del rischio volte a garantire un adeguato livello di sicurezza per le aree ricadenti nelle fasce di pericolosità per collasso arginale, si ritiene applicabile la disposizione di concordare contenuti di dettaglio e modalità tecniche con l'Autorità idraulica competente.